



***LA VALUTAZIONE DELLE VIOLENZE INTRA – FAMILIARI
NELL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI
di Etelina Carri – Foro di Reggio Emilia -***

Premessa

Corredavano una recente indagine Eurispes sui padri separati, sulla loro voglia di riscatto e di affidamento condiviso, queste parole che ben rappresentano lo “spirito”, diciamo così, con cui si è giunti all’approvazione delle nuove norme: “Nella legge sull’affido condiviso vengono riposte molte speranze. Si tratta di una riforma voluta dal legislatore come una riforma radicale che dovrebbe **contribuire a minimizzare la conflittualità di coppia** per la contesa dei figli e spingere entrambi i genitori ad una maggiore responsabilità nei confronti della prole...” Bei propositi davvero!

Oggi, a pochi mesi di distanza, la legge è già giudicata confusa e lacunosa persino da una parte di chi l’aveva votata. Un recente reportage di Chiara Valentini mette in evidenza la situazione assai complessa che si è venuta determinando, con padri che invocano giustizia, con contenziosi infiniti che riaprono situazioni già definite non senza sofferenza, madri che si sentono più insicure e minacciate (specie nei casi oggetto del mio intervento, quelli in cui è presente la violenza), tribunali a rischio di vero e proprio collasso operativo.

Così lo scenario proposto nelle motivazioni più, per così dire, nobili di una legge che abbiamo considerato sempre in modo estremamente critico, si è trovato ben presto di fronte alle “dure repliche della storia”.

E’ il destino a mio parere inevitabile di tutte le campagne fortemente ideologizzate, che pretendono di leggere la realtà, specialmente quella delle relazioni affettive, attraverso schemi unilaterali e rigidi.

Quanto lancinante sia questo contrasto è particolarmente evidente se si affronta il tema delle violenze intra-familiari.

1. *Contraddizione tra finalità dichiarate e regole declinate.*



La legge n. 54/2006 ci restituisce l'art. 155 c.c. riformulato, come ha puntualmente argomentato Giovanna Fava, più sulla spinta di movimenti ideologici segnati dalla contrapposizione e da uno spirito di rivalsa che non sulla base di una riflessione attenta della realtà concreta delle relazioni familiari e parentali, delle posizioni dei diversi soggetti (madri, padri e figli), nonché sulla base dell'esperienza giurisprudenziale in tema di affidamento ed esercizio della potestà. Cosicché le stesse finalità della riforma vengono contraddette dalle soluzioni tecniche adottate, con non solo il rischio ma la pressoché certezza di vanificazione del principio enunciato.

Che i genitori dopo la separazione o la cessazione della convivenza possano conservare e, in qualche misura, condividere le loro funzioni affettive ed educative verso i figli e che i figli debbano crescere nell'amore, nelle cure e nel rispetto di entrambi i genitori, quand'anche essi scelgano di separare le loro vite, sono principi, come ci dice Irene Bernardini, che è utile che la legge accolga e promuova.

Tuttavia è altrettanto vero, come da più parti (mediatori familiari, operatori sociali, psicologi) si sottolinea con forza, che intimare per legge la via della condivisione ai genitori in conflitto rischia di generare ulteriori conflitti e, dunque, danno ai minori. Come ancora ricorda Irene Bernardini occorre "il consenso autenticamente guadagnato e un margine di intesa reale e fondata tra le parti." Ciò presuppone peraltro una parità sostanziale tra le parti ed un riconoscimento reciproco di ruoli e competenze.

Del resto la giurisprudenza formatasi sino all'entrata in vigore della legge 54/2006, sull'istituto dell'affidamento congiunto aveva evidenziato come la presenza dell'accordo permetta effettivamente di limitare l'intervento giudiziale, precisando che "... l'affidamento congiunto dei figli presuppone il massimo di spirito collaborativo tra i coniugi e pertanto deve escludersi la sua applicazione allorquando persistano contrasti tra i medesimi ... e disporsi l'affidamento esclusivo tenendo conto del desiderio espresso dal minore", così come "il venir meno della volontà di uno dei



coniugi di continuare nell'affido congiunto del minore è circostanza sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dello stesso"¹, mentre "...poiché l'affidamento congiunto della prole di genitori separati **postula** l'accordo dei genitori ... lo stesso dovrà essere revocato qualora successivamente all'omologazione sopravvenga tra le parti un aperto, grave, dissenso, contrassegnato da aperta e accesa conflittualità e comportante serio pericolo di non lieve pregiudizio per la prole stessa".²

La giurisprudenza di legittimità e di merito aveva posto l'esistenza e la permanenza dell'accordo dei genitori a presupposto dell'affidamento congiunto; isolate sono state le poche pronunce di merito che hanno ritenuto di disporre tale forma di affidamento anche in presenza di situazioni di conflitto tra i genitori.

La stessa dottrina aveva recentemente evidenziato come non vada impiegato l'istituto dell'affidamento congiunto come "strumento promozionale di educazione dei genitori a superare una attuale ostilità. Per un verso infatti il benessere del minore costituisce l'obiettivo del provvedimento e non lo strumento per l'educazione dei genitori alla democrazia educativa, per altro tale finalità richiede una struttura ed attività di controllo ben diversa e ben più continua di quella che può essere assicurata da giudici e tribunali. ... è il caso di richiamare l'attenzione sull'enorme responsabilità personale che una tale scelta *programmatica* addossa a chi la compie senza poterne verificare e controllare la realizzazione."³ Tale ragionamento vale tanto più con riferimento al sistema che esce dalla riforma e tanto più, come vedremo, nelle situazioni separative e di cessazione delle convivenze caratterizzate dalla presenza di violenze intra-familiari.

La riforma dell'art. 155 c.c., introdotta dalla legge n. 54/2006, opera una inversione del rapporto esistente nel sistema previgente tra affidamento esclusivo (monogenitoriale) e affidamento ad entrambi i genitori (affidamento congiunto).

¹ Trib. Milano, 14 luglio 1993, in Gius, 1994, fasc. 6, 99, cfr. in N. SCANNICCHIO, *Esercizio congiunto della potestà e affidamento congiunto dei figli*, in *Lessico di diritto di famiglia*, 1-2, 2003

² App. Perugia, 18.1.1992, cfr. in N. SCANNICCHIO, *Esercizio congiunto della potestà e affidamento congiunto dei figli*, in *Lessico di diritto di famiglia*, 1-2, 2003

³ N. SCANNICCHIO, *Esercizio congiunto della potestà e affidamento congiunto dei figli*, in *Lessico di diritto di famiglia*, 1-2, 2003



Nel previgente art. 155 c.c. il giudice “...dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati...”, nell’attuale 155 c.c. il giudice “Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi sono affidati.” La riforma introduce, inoltre, all’art. 155 bis c.c., uno specifico obbligo di motivazione per giustificare la deroga a favore dell’affidamento esclusivo.

La preferenza legislativa per l’affidamento ad entrambi i genitori si esprime conseguentemente in termini estremamente rigidi.

Tuttavia va sottolineato che nella disciplina introdotta, a differenza del sistema previgente, non vi è più un connubio diretto tra affidamento ed esercizio della potestà.

Esaminando le nuove norme, come si era rilevato in sede di commento al progetto unificato prima della approvazione della legge n. 54/2006, se ne ricava una concezione separata dei poteri genitoriali. “Non di potestà comune si tratta, ma di due potestà individuali o quote della medesima, costituite ad hoc a seguito del provvedimento di affidamento e regolate, piuttosto che dal regime ordinario, da un regime particolare ... Potestà dunque non già condivisa ma divisa e separatamente gestita.”⁴

Cosa si intenda con la distinzione fra affidamento condiviso e potestà congiunta si ricava dal nuovo testo dell’art. 155 c.c. ove si dispone: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza per i figli relative all’istruzione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.”

L’aver mantenuto la regola, dopo aver detto che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, che le decisioni di maggior importanza sono assunte di comune accordo, starebbe a significare, come si è sostenuto, che, “a differenza del co-esercizio di cui alla riforma del 1987, che prevedeva l’accordo dei genitori, l’affido condiviso ... è un affidamento del disaccordo, che

⁴ N. SCANNICCHIO, *Esercizio congiunto della potestà e affidamento congiunto dei figli*, cit.



comporta un esercizio esclusivo di una porzione di poteri genitoriali da parte di ciascuno di essi ... l'affidamento congiunto viene a funzionare come se si trattasse di una coppia di affidamenti esclusivi, ai quali è richiesto di collegare volta per volta il rispettivo volere attraverso un apposito consenso, ovvero attraverso la soluzione contenziosa del disaccordo.”⁵

In realtà, come ha ricordato Irene Bernardini, sembra allora che il vero tema sia quello **del potere e del controllo**. Tutto questo ha ben poco a che vedere con il ben-essere del bambino.

Ancora una volta insistiamo nel rilevare una contraddittorietà palese tra finalità dichiarate e regole declinate.

2. La criticità delle nuove norme di fronte alle violenze intra-familiari

Ancora più lampante è la criticità delle nuove norme nelle situazioni di violenza intra-familiare.

Come prima ricordato, principio generale è l'accordo; ove manchi l'accordo, la legge “enfatizza il ruolo prescrittivo del giudice.” Una responsabilità, come si è detto, molto pesante ed altresì un ruolo che si connota come ingerenza autoritaria nelle relazioni familiari.

Risulta a chi da anni si occupa di violenza contro le donne e di maltrattamenti familiari alquanto paradossale che, proprio quando chi subisce da tempo angherie di vario genere riesce a trovare risorse, energie e strategie, anche giudiziarie, per uscire dal cerchio della violenza familiare, lo strumento normativo si presti ad essere ostacolo di questo processo. Chi ha trovato a fatica una via di uscita da una situazione drammatica rischia di trovarsi ancora all'interno di dinamiche e meccanismi opprimenti. Si consideri che in tali situazioni è in gioco la libertà di chi subisce violenza di sottrarsi dal partner violento e persecutorio che utilizza i minori quale elemento di ulteriore controllo sulla vita dell'altro partner.

Del resto sappiamo che la violenza continua anche dopo la separazione e l'interruzione della convivenza.

⁵ N. SCANNICCHIO, *Esercizio congiunto della potestà e affidamento congiunto dei figli*, cit.



In ricerche svolte presso i tribunali, come è stato osservato da Roberta Luberti, “emerge il dato che i maltrattanti usano nelle separazioni il sistema giuridico come mezzo per continuare a maltrattare ed esercitare il controllo sull’ex partner e sui figli...”⁶ Inutile dire quanto sia lontano un interesse reale per i bambini in comportamenti che perpetuano maltrattamenti, atti vessatori, violazione sistematica degli accordi. “Nella pratica, esiste una forte linea di tendenza impegnata ad accusare le madri di voler sottrarre i figli ai padri nelle separazioni, con attacchi pesanti all’attivazione delle risorse protettive materne nei confronti dei figli vittime di violenza domestica e intrafamiliare.”⁷ Da questo punto di vista non è raro il caso in cui la madre passa da vittima ad “imputata”, con processi di autocolpevolizzazione, che rappresentano una nuova e più sottile forma di violenza.

Di che cosa parliamo quando ci riferiamo alle violenze intra-familiari ?

3. Le violenze intra-familiari: un fenomeno complesso

La violenza intra-familiare è una forma di violenza agita nell’ambiente domestico, da un punto di vista quantitativo la più rilevante tra le violenze contro le donne. Si caratterizza per la presenza di diverse tipologie: violenza fisica, psicologica, sessuale, economica. La violenza domestica contro la madre può essere altresì connessa alla violenza contro i figli/figlie.

L’ambiente domestico è un luogo privilegiato di dinamiche di violenza nei confronti delle donne e dei minori.

Come si è sottolineato “Troppo a lungo la famiglia è stata idealizzata e considerata un luogo elettivo di amore, protezione e solidarietà mentre, in realtà, la violenza commessa nei confronti dei suoi membri, in specie, quelli più deboli, è stata tollerata, legalizzata e, in certi casi, favorita. ... In effetti la coscienza sociale ha per molto tempo considerato queste manifestazioni di violenza come

⁶ R. LUBERTI, M.T. PEDROCCO BIANCARDI (a cura di), *La violenza assistita intrafamiliare, Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente*, Milano, 2005, pp. 32-33

⁷ R. LUBERTI, M.T. PEDROCCO BIANCARDI (a cura di), *La violenza assistita intrafamiliare, Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente*, cit.



<questioni personali> fra coniugi e, conseguentemente, le ha relegate nel <privato>, in tal modo non solo sono state legittimate ma riconosciute.”⁸

Le mura domestiche nascondono spesso segreti che producono conseguenze, a volte drammatiche, su donne e bambini.

Si parla comunemente di violenza familiare: in realtà gli attori principali della violenza sono in prevalenza uomini e le donne ne sono le prime, anche se non le sole, vittime-destinatari.

Come ha ricordato Patrizia Romito in un suo recente lavoro⁹, “Gli studi nei Paesi industrializzati sono ormai numerosi e mostrano che il 20-30% delle donne ha subito violenze fisiche o sessuali da un partner o un ex partner nel corso della vita per periodi che possono essere di alcuni mesi o di decine d’anni ...Le violenze psicologiche sono molto più frequenti e altrettanto distruttive. In Italia, contrariamente alla maggior parte dei Paesi europei (Hagerman-White,2001) mancano dati nazionali sulla violenza domestica: i risultati di ricerche locali concordano tuttavia con le tendenze internazionali.”

Anche il dato locale, ricavato dall’esperienza della Casa delle donne di Reggio Emilia dal giugno 1977 al marzo 2006, va in tale direzione: il 95% delle donne che hanno richiesto aiuto alla Casa (un totale di 1.343) subisce violenza in famiglia.

Donne insultate, umiliate, svalorizzate davanti ai figli, minacciate, controllate in ogni loro movimento, chiuse in casa, a cui è impedita la ricerca di un lavoro extradomestico, costrette, con la minaccia, il ricatto, la forza fisica, a rapporti sessuali, oggetto di veri e propri pestaggi, percosse con pugni, calci, schiaffi: è questo ciò che va sotto il nome di violenza domestica.

Nella tipologia della violenza domestica rientrano le più diverse forme di controllo e di dominio di un partner sull’altro: la privazione di tipo economico, la violenza verbale e psicologica, la violenza fisica, la violenza sessuale.

La violenza domestica è un fenomeno trasversale, non può essere ricondotto a situazioni e problematiche di forte disagio socio-economico o psicologico. I dati che provengono

⁸ M.C. GIANNINI, *La violenza domestica e i cicli della violenza*, in *ADMI, La violenza domestica: un fenomeno sommerso*, Milano, 1995, p. 66

⁹ P. ROMITO, *Un silenzio assordante, la violenza occultata su donne e minori*, Milano, 2005, p. 32



dall'esperienza di chi lavora direttamente sul fenomeno confermano tale indicazione. Il 90% delle donne accolte nei centri dell'Emilia-Romagna e il 76% degli autori della violenza non è né tossicodipendente né etilista né presenta disagio psichico conclamato o handicap fisico grave. Il dato di Reggio Emilia: solo il 7% delle donne maltrattate e il 19% degli uomini violenti presenta problemi quali alcolismo, tossicodipendenza, disturbi psichici.

La violenza domestica, come è stato autorevolmente documentato, “non consiste in scoppi d'ira occasionali o incontrollati, provocati dalle frizioni della vita comune”: infatti le violenze continuano anche quando la relazione si è interrotta. Ricerche condotte in altri Paesi, non solo europei, ed anche in Italia ci dicono che le violenze proseguono, anzi sono più frequenti che tra le donne sposate. E ciò vale anche per la violenza finale, l'omicidio. In Italia, segnala Patrizia Romito, “in tre mesi (dicembre 2002-febbraio 2003) circa 20 donne sono state uccise dal partner o ex partner: più di una la settimana.

Sottolinea sempre Patrizia Romito¹⁰: “ Anche le donne possono uccidere il partner, ma ciò avviene più di rado. In Inghilterra e nel Galles, per ogni uomo ucciso dalla partner, ci sono più di quattro donne (quattro donne e mezza per la precisione) uccise dal partner. Negli Stati Uniti e in Canada la proporzione è di 1 a 3. Una differenza fondamentale è che gli uomini uccidono le mogli dopo aver compiuto per anni violenze su di loro, mentre le donne uccidono gli uomini dopo aver subito per anni violenze da loro (Jones, 2000).”

La violenza domestica coinvolge sempre i figli. In alcuni casi li coinvolge direttamente, sempre li coinvolge indirettamente. Si parla in questi casi di violenza assistita.

In un recente lavoro sulla violenza assistita intra-familiare si scrive: “ I bambini esposti a violenza domestica provano paura, terrore, confusione, impotenza, rabbia, e vedono figure di attaccamento da un lato terrorizzate, impotenti e disperate, e dall'altro pericolose e minacciose....Le piccole vittime di violenza assistita apprendono che l'uso della violenza è normale nelle relazioni affettive e che l'espressione di pensieri, sentimenti, emozioni, opinioni è pericolosa in quanto può scatenare violenza. Esse possono essere incoraggiate o costrette ad insultare, denigrare, controllare e spiare,

¹⁰ P. ROMITO, *Un silenzio assordante, la violenza occultata su donne e minori*, cit., p. 34



picchiare la madre e i fratelli. Ma anche quando non c'è incoraggiamento o costrizione a mettere in atto tali comportamenti, nella violenza assistita è insita la corruzione del minore (Monteleone, 1999), derivante dal vivere in un ambiente dove comportamenti criminosi sono minimizzati, negati, presentati come leciti.”¹¹

Del resto anche la giurisprudenza nell'incrociare la violenza assistita, in sede di adozione di provvedimenti di allontanamento, ha sottolineato come “non solo gli abusi o maltrattamenti diretti, commessi cioè direttamente sulla persona del minore, ma anche quelli indiretti, perpetrati sulla persona di stretti congiunti a lui cari (quali la visione da parte del minore di ripetute aggressioni fisiche alla madre da parte del padre) integrino un vero e proprio abuso o maltrattamento del minore, nel senso che le continue violenze inferte dal D.P. alla moglie si risolvevano e si risolvono in maltrattamenti degli stessi minori, concretandosi in comportamenti gravemente pregiudizievoli dei figli ed idonei a compromettere irreversibilmente l'armonica ed equilibrata crescita psico-fisica dei minori ed anzi a distruggerne la personalità.”¹²

Sottovalutare la violenza assistita, ricordano le ricerche più aggiornate, sarebbe un grave errore, poiché comporterebbe una sottovalutazione del danno specifico nei confronti del minore e più in generale del clima familiare. Come fronteggiare questo fenomeno ? Anche in questo caso le osservazioni di Roberta Luberti e Maria Teresa Pedrocco Biancardi ci aiutano, quando ci invitano a non ignorare o trascurare le numerose difficoltà in cui viene a trovarsi qualsiasi strategia che punti ad alimentare un clima familiare più favorevole.

“I programmi demagogici e populistici sulla bontà della famiglia e sul suo diritto inalienabile alla gestione autarchica del figlio purchessia, non aiutano né i genitori né i bambini, perché il loro effetto è quello di occultare i loro problemi, colludendo con i meccanismi di difesa della famiglia a transazioni violente ...”¹³

¹¹ R. LUBERTI, M.T. PEDROCCO BIANCARDI (a cura di), *La violenza assistita intrafamiliare, Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente*, Milano, 2005, p. 38

¹² Trib. Minori, L'Aquila, 19 luglio 2002, in *Fam. Dir.*, n. 5, 2003, p. 482

¹³ R. LUBERTI, M.T. PEDROCCO BIANCARDI (a cura di), *La violenza assistita intrafamiliare, Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente*, Milano, 2005, p. 24



Il fenomeno della violenza nelle relazioni affettive, nelle sue varie forme ivi compresa quella che continua dopo la separazione e l'interruzione della convivenza, ha un'altissima incidenza nel nostro ed in altri Paesi.

Chi lavora e riflette sulle violenze contro le donne e sperimenta di frequente situazioni al limite, dove risulta sempre assai ardua la ricerca della soluzione più soddisfacente, è ormai sempre più lontano da rigidità e schematismi che non di rado impediscono di fare i conti con le durezze della realtà. Chi lavora e riflette sulle violenze contro le donne si confronta con la legge a partire da una analisi disincantata della dinamica concreta dei rapporti familiari e delle relazioni tra i sessi. In sintesi, consideriamo la legge molto realisticamente come *uno* strumento, uno dei tanti con cui si vanno ad affrontare i fenomeni.¹⁴

4. *Le violenze intra-familiari e nuovi istituti giuridici: l'ordine di allontanamento*

Dall'esperienza e dalla riflessione maturata nei centri antiviolenza è comunque venuto un concreto contributo che ha portato alla approvazione della legge 154/2001 "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*". Ciò ha consentito che i giudici civili abbiano iniziato a confrontarsi con il tema del maltrattamento in famiglia, che vi fosse uno strumento caratterizzato dalla immediatezza e dalla tempestività per aiutare ad uscire dal circolo delle violenze. Ciò ha consentito peraltro di far avanzare una nuova o diversa sensibilità verso il problema della violenza in famiglia e ha favorito anche un cambiamento culturale nell'approccio al problema della violenza diretta e indiretta.¹⁵ E' un patrimonio di esperienza e di conoscenza che dovrà essere attentamente valutato dai giudici della separazione e del divorzio e con il quale gli stessi giudici della separazione e del divorzio si

¹⁴ Cfr. D. ABRAM, in Tavola Rotonda " *Confronto e strategie di intervento sulla violenza alle donne*", Atti del Convegno " *Le donne producono sapere, salute, cambiamento. Centri in movimento, il movimento dei Centri Antiviolenza*", Marina di Ravenna, 2003.

¹⁵ Cfr. M. ULIVI, in *La legge sull'Ordine di Allontanamento. Esperienza di una pratica di relazione: riflessioni sull'ordine di allontanamento*, Atti del Convegno " *Le donne producono sapere, salute, cambiamento. Centri in movimento, il movimento dei Centri Antiviolenza*", Marina di Ravenna, 2003.



incroceranno. Nonostante la sua limitata applicazione l'ordine di allontanamento costituisce uno strumento prezioso in una strategia efficace di uscita dalla violenza.

Non riteniamo si debba correre il rischio che il risultato, anche se parziale, di questo e altri strumenti venga vanificato.

5. La valutazione delle violenze intra-familiari nell'affidamento dei figli.

Si può senz'altro affermare che l'affido condiviso non è possibile né praticabile nei casi di violenza sui minori, di violenza assistita e di violenza sul genitore collocatario del minore.

Dalle ricerche condotte e dall'esperienza dei centri antiviolenza presenti su tutto il territorio nazionale emerge, come si è accennato, che le forme di violenza familiare subite dalle donne sono diverse. Il maltrattamento è caratterizzato dalla molteplicità e contestualità di più forme di violenza, complessivamente tese a costruire una situazione di dominio sulla donna.

Come si legge in una recente indagine condotta nella provincia di Reggio Emilia¹⁶ “spesso, riferendosi a situazioni di violenza all'interno delle relazioni affettive, si utilizzano i termini come litigio, lite, conflitto; il linguaggio riflette una non sempre chiara discriminazione dei confini esistenti che ostacola il riconoscimento dei “segni” della violenza e porta a sottovalutare il maltrattamento e le sue conseguenze.”

Mancanza di parità e reciprocità nei rapporti, assenza di rispetto, presenza di aggressioni fisiche, mancanza di riconoscimento dell'altro, esercizio di potere, svalorizzazione e dominio sull'altro sono gli elementi che connotano la violenza.

Esiste una contraddizione in termini: ove v'è violenza come e che cosa condividere ? Quale accordo, quale gestione congiunta ? Ove c'è violenza non c'è possibilità di mediazione. Ove c'è violenza non è percorribile e praticabile l'affidamento condiviso né l'esercizio congiunto della potestà.

¹⁶ A.A.V.V., *Violenza contro le donne e risposta delle Istituzioni nel distretto di Correggio*, Provincia di Reggio Emilia, Associazione Nondasola o.n.l.u.s., 2003



Le esperienze sul campo ci dicono poi che l'essere costretti a gestire insieme i figli non permette l'uscita dalla violenza e la cessazione delle violenze, al contrario espone a continui ricatti e può vanificare il percorso di uscita dalla violenza. Nelle violenze che, come si è detto, i dati ci dicono continuare anche dopo la cessazione della convivenza, permane la svalorizzazione dell'altra figura genitoriale con una ripercussione di tutto ciò sui figli.

Patrizia Romito¹⁷ segnala un caso esemplare negli Stati Uniti, la decisione di un giudice di affidare i bambini al marito violento dopo avere visitato il rifugio in cui la donna e i figli si erano nascosti per fuggire alla violenza ed averlo trovato "inadeguato": meglio la casa paterna. Ci segnala anche che dai risultati di alcuni studi di tipo qualitativo in Italia emerge che, quando le donne si oppongono ad un accesso indiscriminato ai figli da parte degli ex partner violenti e cercano di proteggere loro stesse e i bambini, vengono spesso punite dai servizi sociali e dal tribunale. Ed anche che in Australia sono stati analizzati i fascicoli relativi a 100 casi di custodia conflittuale, selezionati tra quelli in cui non c'era apparentemente violenza dal partner. "L'analisi" scrive Patrizia Romito "ha rivelato che nel 17% dei casi il padre usava deliberatamente i contatti con i figli per controllare e perseguire l'ex moglie, e che nel 55% dei casi i contatti erano occasioni per infliggerle ulteriori violenze (minacce di morte, aggressioni, stupro)."¹⁸

Quel che si vuol sottolineare è che è facile che ex mariti e padri violenti continuino a dominare moglie e figli.

Non va neppure sottaciuto che in nome del c.d. principio della "bigenitorialità" si possa giungere a tesi paradossali.

In molti Paesi industrializzati negare o anche solo restringere i contatti tra padre e figli è considerato più grave che esporre bambino e donna al rischio di violenze e di morte. "In questo discorso" sostiene Patrizia Romito "gli uomini, i padri, passano così dallo status di oppressori a quello di vittime: discriminati nei tribunali, cacciati dalle loro case, separati dai loro figli, disperati. E' un

¹⁷ P. ROMITO, *Un silenzio assordante, la violenza occultata su donne e minori*, cit., p. 121

¹⁸ P. ROMITO, *Un silenzio assordante, la violenza occultata su donne e minori*, cit., p. 121



discorso che non trova conferma nei dati disponibili che viene reiterato, rumorosamente e aggressivamente, dai movimenti per la condizione maschile o dei padri separati, e ripreso in maniera acritica e compiacente dalla stampa, per esempio nei titoli di articoli relativi ai casi di uomini che uccidono figli e mogli. Certo, la sofferenza di questi uomini non va sottovalutata, visto che alcuni di loro si tolgono la vita dopo averla tolta ad altri. Ma l'errore sta nell'interpretarla come il prodotto del divorzio e della cosiddetta alienazione subita dagli uomini a causa delle procedure giudiziarie, ignorando l'aspetto della dominazione e del possesso, elementi costitutivi della loro violenza anche prima della separazione. Le proposte per evitare le tragedie e le morti conseguenti a questa interpretazione, - il diritto di accesso ai bambini, l'affido congiunto - finiscono così per legittimare proprio quelle istanze di controllo e di possesso che stanno dietro alla violenza e che non vengono mai rimesse in discussione.”¹⁹

Naturalmente, la valutazione del giudice, cui la legge assegna una rilevante responsabilità, dovrà tenere conto dell'insieme degli elementi ricordati: la preferenza accordata dalla legge all'affidamento condiviso non può essere la *regola*.

Infatti, se da un lato ingiungere per legge ai genitori di andare d'accordo può determinare, come ci dice Irene Bernardini, che gli stessi “si possano fissare persecutoriamente nel reciproco copione di controparte, di avversario”, dall'altro non si può neppure pensare all'affidamento condiviso come a qualcosa di salvifico, negando in tal modo la complessità, la diversità e le caratteristiche delle relazioni affettive.

A conclusione di queste sommarie considerazioni, rimane da formulare un auspicio: che possa inaugurarsi una stagione meno condizionata dalle contrapposizioni ideologiche e più attenta alle reali dinamiche sociali ed affettive.

Una stagione nella quale si possa discutere più liberamente anche di nuovi orizzonti legislativi.

¹⁹ P. ROMITO, *Un silenzio assordante, la violenza occultata su donne e minori*, cit., pp. 123-124